

Regolamento per la concessione della Cittadinanza onoraria

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1 – Questo regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza onoraria.

2 – Ai fini del presente regolamento il termine “cittadinanza” è inteso nell’accezione di appartenenza ideale alla comunità cittadina di Castellanza.

Art. 2 – Cittadinanza onoraria

1 – La “Cittadinanza onoraria” è un’onorificenza conferita dal Comune di Castellanza a persone fisiche viventi, non residenti nel Comune, che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per:

- a) – l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana;
- b) – il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’attività sportiva;
- c) – il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- d) – l’esemplare affezione e interessamento verso Castellanza, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e della sua comunità in tutti gli aspetti;
- e) – azioni di alto valore civile svolte a favore dell’Italia, dell’Europa o del mondo intero.

2 – La “Cittadinanza onoraria” non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini Castellanzesi.

Capo II – CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 3 – Iniziativa della proposta

1 - La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria” può essere avanzata dal Sindaco, da amministratori comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni che ne avvertono l’opportunità.

2 – La proposta deve essere presentata in forma scritta alla segreteria del Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.

Art. 4 – Esame della proposta

1 – La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capigruppo, in base ai criteri di valutazione fissati dal presente regolamento.

2 – L’organo suddetto, esprime un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Sindaco al quale compete l’approvazione definitiva.

Art. 5 – Modalità di conferimento

1 – La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza.

2 – La cerimonia di conferimento prevede la consegna al “Cittadino onorario” (o ai suoi familiari) di una targa con le generalità del conferito e le motivazioni dell’onorificenza.

Art. 6 - Revoca della cittadinanza e della benemerenzza

1. - Incorrono nella perdita della cittadinanza onoraria coloro i quali incorrano in una delle cause di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

2. - Il provvedimento di revoca è disposto dal Sindaco.

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Registro delle Onorificenze civiche

1 – E’ istituito un “Registro delle concessioni” tenuto a cura della Segreteria del Sindaco, dove viene altresì annotata la concessione ed archiviata la relativa documentazione.

2 – Il Registro è depositato nell’ufficio di Segreteria del Sindaco.

Art. 8 – Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.